

STATUTO

Fondazione

“CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA”

*
—————

PREAMBOLO

Il “Centro Internazionale Studenti Giorgio la Pira” fu voluto nel 1978 da S.E. Rev.ma il Cardinale Giovanni Benelli unitamente a Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari.

In data 8 settembre 1993 avviene l’erezione canonica del “Centro Internazionale Studenti Giorgio la Pira” in Firenze nella forma giuridica di associazione privata di fedeli facenti parte dell’Opera Di Maria, o Movimento dei Focolari, e di altre congregazioni religiose, associazioni e movimenti che condividono lo spirito di unità universale dell’Opera di Maria.

Lo statuto risulta approvato con Decreto dell’Arcivescovo di Firenze S.E. Rev.ma il Cardinale Silvano Piovanelli in data 1° ottobre 1993; il “Centro Internazionale Studenti Giorgio la Pira” è canonicamente riconosciuta come associazione privata di fedeli (can 299 1° cap) ed è regolata dalle norme del diritto canonico e del suo statuto.

All’attività del Centro Internazionale Studenti Giorgio la Pira e alla sua importanza per la Diocesi di Firenze è rivolta la lettera del 22 dicembre 1984 inviata a Chiara Lubich da S.E. Rev.ma il Cardinale Silvano Piovanelli.

In data 1° marzo 1987, avviene inoltre la costituzione ai sensi del Codice Civile in Firenze dell’“ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA”.

Con una serie di interventi nel tempo, è stato più volte modificato lo statuto dell’associazione fino all’ultima variazione intervenuta in data 4 giugno 2019 per atto Notaio Marco Casini di Firenze con il quale l’Associazione ha assunto la denominazione “ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA” - Organizzazione di Volontariato.

Lo sviluppo dell’attività dell’“Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira” - ODV avvenuto in questi anni, con la stretta collaborazione con l’ente canonico “Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira”, associazione privata di fedeli ex can. 299 p. 3 CDC, e la complementarietà delle finalità dei due enti hanno evidenziato la necessità e l’opportunità, da una parte, di pervenire alla trasformazione della associazione riconosciuta “Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira” - ODV in una Fondazione, e dall’altra di procedere alla unificazione dei due enti che si attua assumendo la risultante Fondazione la forma giuridica di Fondazione di partecipazione a formazione progressiva.

Ove con la adesione a mezzo di apposito atto notarile (ex art.1332 c.c.) l’attuale ente canonico “Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira”, apporta nella Fondazione oltre un patrimonio liquido di fondazione anche tutta la sua tradizione e storia, mantenendo dunque nel nuovo Ente, attraverso lo statuto, la sua missione originaria.

La costituzione della Fondazione si pone dunque in una dimensione di continuità storica e consolidamento delle attività dei due enti.

STATUTO DELLA FONDAZIONE
“CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA”

TITOLO I
NATURA - SCOPO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

ART. 1

Natura

Viene istituita una Fondazione di partecipazione con il fine di promuovere attività culturali e formative per tutti e in particolare per chi giunge a Firenze da tante parti del mondo ed è diverso per abitudini, per cultura o per religione, proponendosi di essere luogo d’incontro e di dialogo per contribuire alla realizzazione di un mondo unito.

ART. 2

Scopo

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone di essere strumento privilegiato per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore della generalità della popolazione, in modo costante, attivo e diretto con servizi tendenti alla rimozione di situazioni di bisogno, con particolare riguardo agli studenti internazionali, favorendone l’incontro interculturale e interconfessionale e la formazione al dialogo interreligioso.

A tal fine si propone in particolare di accogliere, secondo principi della carità cristiana e le indicazioni del Concilio Vaticano II, gli studenti di diverse nazioni in una dimensione interculturale, inter-religiosa, ecumenica ed offrire loro assistenza morale, sociale, legale ed economica, nonché sostegno all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale, universitaria e post-universitaria.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate, la Fondazione si propone in particolare di:

- operare nel campo dell’assistenza agli studenti di tutti i livelli scolastici e universitari, in particolar modo stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo o emergenti, per favorire, durante il periodo degli studi, le condizioni migliori possibili di alloggio, di assistenza economica, legale e sociale in genere. A tale scopo promuove un Servizio Sociale, con sportello aperto al pubblico di ascolto e pronta accoglienza, particolarmente orientato ad interventi relativi a situazioni di bisogno (contributi mensa, alloggio, viaggi di rientro in patria, acquisto libri, premi di studio, salute, ed altro);
- favorire, come spazio di incontro interculturale e interconfessionale, il dialogo tra giovani appartenenti alle diverse comunità attraverso proposte culturali e formative, ispirate ai principi della solidarietà e della comprensione reciproca, in un contesto di serena convivenza e collaborazione.
- promuovere ed organizzare per il personale della Scuola e dell'Università corsi, seminari, attività culturali, didattiche, formative e di aggiornamento relative all'educazione interculturale, al dialogo interreligioso, alla cittadinanza attiva e alla legalità.
- promuovere ed organizzare attività didattiche, formative a carattere culturale, sportive, sia a carattere permanente che articolate in iniziative particolari di corsi, seminari e manifestazioni varie. Particolare attenzione è rivolta alla promozione di corsi di lingua italiana per adulti, distribuiti per

livello di apprendimento, con la finalità di favorire l'integrazione di giovani stranieri nel tessuto sociale e altresì favorire l'incontro e lo scambio culturale e di valori tra persone di varia nazionalità, occasioni per realizzare un processo permanente di reciproca educazione alla mondialità ed alla pace. A tal fine promuove e organizza corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica e sulle metodologie dell'italiano L2, per associazioni ed enti con finalità simili e per il personale della scuola.

- promuovere lo sviluppo di contatti e scambi culturali con singoli e con associazioni italiane ed estere;

- collaborare con enti e associazioni pubbliche e private, singole persone per il conseguimento dei fini assistenziali e culturali della Fondazione, oltre alla collaborazione con organismi pubblici e privati per iniziative varie di assistenza, di solidarietà, anche internazionale e culturali in genere;

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti utili alla realizzazione degli scopi fissati e comunque attinenti ai medesimi.

Pertanto, per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà svolgere strumentalmente le seguenti attività, la cui elencazione ha valore esemplificativo, sia direttamente, sia attraverso la partecipazione in appositi enti o società o consorzi o qualsiasi altro organismo giuridico:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse religioso, socio-economico, storico, filosofico;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione degli scopi sociali sopra detti;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi dell'opera di volontari, regolata secondo le leggi vigenti.

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento dei propri scopi, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

ART. 3

Denominazione

La denominazione della Fondazione è "CENTRO INTERNAZIONALE STUDENTI GIORGIO LA PIRA".

ART. 4

Sede

La sede legale della Fondazione è in Firenze, attualmente all'indirizzo de via De' Pescioni, n. 3 – CAP 50123.

L'indirizzo della sede legale potrà essere trasferito in altro luogo all'interno dello stesso Comune con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie in altre città d'Italia.

ART. 5

Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato salvo che divenga impossibile il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione viene istituita. In tal caso verrà designato l'Ente chiamato a succedergli a norma dell'art. 25 del presente Statuto.

TITOLO II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

CAPO I

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti successivi detti anche Partecipanti.

ART. 7

Fondatori

Sono Fondatori le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono l'atto costitutivo, o vi aderiscono successivamente ai sensi dell'art. 1332 c.c., e conferiscono il capitale necessario alla costituzione del patrimonio di Fondazione anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 8

Partecipanti

Sono definiti Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano alle entrate, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Tutti i Partecipanti sono iscritti in apposito Registro.

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima. L'Assemblea dei Partecipanti ha le funzioni previste dall'art. 17.

ART. 9

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede o lesivo del buon nome della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della persona giuridica fatta salva l'approvazione a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 10

Volontari

La partecipazione alle attività della Fondazione è aperta a tutti senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa. Possono partecipare alle attività della Fondazione in qualità di

volontari tutti coloro che ne condividono le finalità e desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per perseguirne gli scopi senza fini di lucro ed esclusivamente per ragioni di solidarietà sociale. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività è svolta pertanto in modo personale, spontaneo e gratuito.

La Fondazione è obbligata, in forza del presente Statuto, ad assicurare tutti i volontari attivi con adeguata polizza infortuni.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in favore della Fondazione devono essere iscritti in apposito registro.

Sono iscritti nel registro tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, anche se non richiedono di divenire Partecipanti della Fondazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Fondazione.

L'attività dei volontari sarà comunque regolata dalle norme di legge vigenti in materia.

CAPO II **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

ART. 11

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12

Durata delle cariche - Remunerazione

Tutte le cariche della Fondazione durano quattro anni ed i nominati o eletti possono alla scadenza del mandato essere riconfermati. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

La carica di Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione e fatta salva la previsione, da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, di una remunerazione per l'espletamento di attività che richiedono particolari competenze professionali e/o un impegno temporale rilevante e per le quali ha ricevuto delega dal Consiglio.

Per l'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione a norma del successivo art.13 lettera e) stabilisce un compenso.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13

Composizione - Funzionamento - Durata - Cariche - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 5 oppure 7 membri compreso il Presidente, nominati dall'Opera di Maria o eletti tra i partecipanti. La scelta tra 5 o 7 membri compete alla stessa Opera di Maria.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono così designati o nominati:

- a) L'Arcivescovo di Firenze, sentito il parere della Presidente dell'Opera di Maria, nomina il membro con l'incarico di presidente.
- b) La Presidente dell'Opera di Maria nomina 3 o 4 membri, secondo se la composizione del Consiglio sarà di 5 o 7 membri..
- c) L'Assemblea dei Partecipanti elegge 1 o 2 membri, secondo se la composizione del Consiglio sarà di 5 o 7 membri.

Il Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Il Presidente non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione funziona anche in mancanza del ricevimento della notizia della nomina dei rappresentanti da nominare o eleggere di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente articolo, tenendo conto che per la validità delle riunioni e delle maggioranze i rappresentanti non nominati o eletti e non comunicati alla Fondazione non contano e che il Consiglio si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri, purché nella composizione di un numero minimo di 3 membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e dopo la scadenza prosegue il suo mandato solo per l'ordinaria amministrazione fino alla ricomposizione del nuovo Consiglio. Il quadriennio successivo e così di seguito ai fini dell'avvenuta ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, s'intende che inizia dalla ricezione della prima tra le nomine o elezione dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) presente articolo.

I Consiglieri nominati o eletti di cui al precedente capoverso hanno la stessa scadenza degli altri Consiglieri, anche se nominati successivamente a questi.

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) a gestire la Fondazione con i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività della Fondazione;
- b) ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, sentito il parere non vincolante dell'assemblea dei partecipanti;
- c) ad approvare ed aggiornare eventuali Regolamenti, su proposta del Presidente;
- d) ad eleggere nel suo ambito un Segretario del Consiglio e a nominare un Segretario Generale;
- e) a nominare l'Organo di Controllo, stabilendone il compenso;
- f) a nominare eventualmente Commissioni o Comitati Scientifici, Tecnici, Organizzativi, tra i membri della Fondazione ed anche con la partecipazione di estranei, definendone l'attività ed il Regolamento di funzionamento;
- g) a conferire eventualmente ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinate categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità;

- h) a determinare il contributo minimo in denaro, annuale o pluriennale, a carico dei Partecipanti;
- i) a deliberare la stipula di eventuali accordi, convenzioni e protocolli d'intesa;
- l) a deliberare l'assunzione di personale dipendente, consulenti o collaboratori;
- m) ad assicurare il collegamento con il mondo scientifico e l'aggiornamento della fondazione dal punto di vista culturale;
- n) a predisporre una relazione annuale sull'attività della fondazione da presentare all'Assemblea dei Partecipanti;
- o) a deliberare le linee programmatiche e gli indirizzi della fondazione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea;
- p) a deliberare le modifiche allo Statuto, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea;
- q) a nominare eventualmente Membri Emeriti della Fondazione, fra quelle persone che si adopereranno con particolare dedizione per lo sviluppo della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini e potrà costituire un Comitato di persone interessate in modo continuativo alle attività della Fondazione, prevedendo per esse facilitazioni e forme specifiche di collaborazione con le diverse iniziative della stessa Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta in carica per quattro anni, cioè per la stessa durata del Consiglio di amministrazione ed entrambi si intendono prorogati tacitamente sin tanto che non vengano sostituiti con le modalità indicate al comma 2.

Nel caso che il Presidente cessi per qualsiasi causa e non sia stato nominato il nuovo Presidente entro 2 mesi dalla cessazione del precedente, il Consiglio di amministrazione elegge un nuovo Presidente facente funzioni tra i suoi membri. Il Presidente così eletto resta in carica sino alla nomina del nuovo Presidente, con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 14

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta comunque lo si ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai Consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, PEC, mail o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di convocazione urgente da farsi a mezzo PEC, mail o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta, almeno due giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sempre invitati anche i componenti l'Organo di Controllo e l'Assistente Spirituale, che hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto delle formalità sopra dette, purché alla riunione siano presenti tutti i Consiglieri e la maggioranza dei componenti l'Organo di Controllo.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da discutere e deliberare, l'ora e il luogo della riunione.

Il luogo può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 15

Costituzione delle riunioni e deliberazioni

Le adunanze potranno essere tenute anche per audio-video conferenza a condizione che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario del Consiglio, per stilare il verbale e apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.

Il Segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per audio-video conferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga, di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della video-teleconferenza.

Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento, anche in audio-video conferenza, della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti anche in video-teleconferenza. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione non è ammessa la rappresentanza per delega.

Il membro del Consiglio che si trovi in conflitto di interessi su un argomento da deliberare, deve dichiarare il proprio conflitto di interesse ed astenersi dal voto.

ART. 16

Partecipazione al Consiglio di Amministrazione e verbalizzazioni

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati e hanno facoltà di partecipare anche l'Organo di Controllo e l'Assistente Spirituale, senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti che non siano fatti in forma notarile sono certificati conformi dal Presidente.

CAPO IV

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

ART. 17

Composizione - Funzionamento - Cariche - Poteri

L'Assemblea dei Partecipanti è organo di natura consultiva che si compone dei soci della trasformanda Associazione, che hanno partecipato in proprio o per delega all'assemblea straordinaria di trasformazione e hanno dato il proprio consenso all'operazione e degli ulteriori membri che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare i membri dell'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 8, senza limiti numerici minimi o massimi.

All'Assemblea dei Partecipanti spettano le seguenti funzioni:

- nomina uno o due componenti il Consiglio di Amministrazione secondo se la composizione del Consiglio sarà di 5 o 7 membri;
- propone al Consiglio di Amministrazione due dei tre membri dell'Organo di Controllo;

- esprime parere non vincolante sulle finalità generali e gli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale, individuando in particolare i settori di intervento nel rispetto delle indicazioni statutarie, le sue strategie di intervento, le modalità d'intervento, i criteri generali per le erogazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere non vincolante sul bilancio e sulle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere non vincolante sulla relazione annuale sull'attività della fondazione a cura del Consiglio di Amministrazione;
- esprimere il proprio parere non vincolante sulle linee programmatiche, le priorità, gli obiettivi e gli indirizzi della Fondazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, verificandone i risultati ove approvati dallo stesso;
- eventuali ulteriori attribuzioni stabilite nel Regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei partecipanti funzionerà secondo l'apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti vengono verbalizzate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal Segretario.

CAPO V

FUNZIONI DELLE CARICHE DELLA FONDAZIONE

ART. 18

Funzioni e poteri delle cariche della Fondazione

- a) Il Presidente della Fondazione convoca e presiede l'Assemblea dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione stipulando contratti e convenzioni e, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva riunione.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento della Fondazione e ne sottoscrive i conti.

Cura l'attuazione del programma della Fondazione, definito dal Consiglio. Per questo può delegare compiti e ruoli a ciascun membro del Consiglio, prende tutte le decisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme statutarie e favorire le attività della Fondazione; tiene i rapporti con l'Arcivescovo e con la diocesi di Firenze; promuove i contatti che ritiene più opportuni nei confronti delle istituzioni pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna per l'attuazione delle iniziative intraprese dalla Fondazione; presenta all'Assemblea dei Partecipanti il Bilancio.

- b) Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, eletto tra i suoi membri, redige e cura la verbalizzazione di tutti gli atti e le riunioni del Consiglio stesso, salvo suo legittimo impedimento e in tal caso viene sostituito da altro Consigliere incaricato dal Presidente; al Segretario viene attribuita, in caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, la firma e la legale rappresentanza della Fondazione; la firma del Segretario sotto la dicitura "Segretario e legale rappresentante" costituisce automatica attestazione nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

- c) Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è un dipendente che svolge le seguenti funzioni:
1. Coordinamento della gestione del personale;
 2. Assistente del Presidente rispetto ai vari dossier di sua competenza;
 3. Coordinamento della manutenzione e cura dei locali;
 4. Attuazione, controllo e verifica della concreta applicazione delle linee guida del Consiglio e delle linee direttive della Presidenza;
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza legale, determinando i limiti della delega medesima nonché l'obbligo di relazionare al Consiglio di Amministrazione sull'espletamento dell'incarico ricevuto.
- All'occorrenza se convocato può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- d) L'Assistente spirituale ha il compito tenere vivi gli scopi della Fondazione e mantenere saldi rapporti con l'Arcivescovo e con la diocesi di Firenze. Viene nominato dall'Arcivescovo di Firenze, sentita la Presidente dell'Opera di Maria, con le seguenti funzioni: 1. Partecipa, a sua discrezione, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di voto; 2. Coopera alla predisposizione dei programmi annuali di attività e propone particolari iniziative di carattere spirituale; 3. In virtù del compito conferitogli, garantisce, per ciò che attiene alla dottrina e alla pastorale, la perfetta consonanza della impostazione e delle scelte operative della Fondazione con la sua natura ecclesiale e con le finalità che essa si prefigge di perseguire.

CAPO VI

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 19

Composizione - Durata - Compiti - Funzionamento

L'Organo di Controllo è composto da tre membri di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne indica uno come Presidente il quale deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di Controllo dura in carica quattro anni a norma del precedente art.12 dello Statuto.

La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Fondazione. I suoi membri devono essere sempre invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali hanno facoltà di assistere senza diritto di voto.

All'Organo di Controllo spetta il compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila:

- sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle dei Regolamenti;
- sull'amministrazione della Fondazione;
- sulla regolare tenuta della contabilità;
- sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.

L'Organo di Controllo inoltre:

- si esprime, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo.

L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive dell'Organo di Controllo comporta l'automatica decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Organo di Controllo, il Presidente della Fondazione provvede senza indugio a nominare un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Organo di Controllo. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

CAPO VII

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

ART. 20

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive normative in materia.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 21

Patrimonio

Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:

- dal un fondo di dotazione iniziale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) conferito dai Fondatori in sede di costituzione;
- dagli ulteriori fondi in denaro conferiti a titolo di patrimonio indisponibile dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio indisponibile;
- dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio indisponibile in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Il patrimonio disponibile della Fondazione è composto:

- dal residuo patrimonio disponibile della trasformanda Associazione;
- dagli ulteriori fondi in denaro conferiti a titolo di patrimonio disponibile dai Fondatori;
- dai beni mobili ed immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso della Fondazione a titolo di patrimonio disponibile;
- dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 22

Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- da rendite del Patrimonio;
- da sovvenzioni ad essa accordate;
- dai contributi annuali dei Partecipanti, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- da proventi devoluti e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le finalità della Fondazione;
- da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- dagli avanzi di gestione degli anni precedenti se non destinati a patrimonio;
- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

TITOLO III

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 23

Modifiche statutarie

Il presente Statuto è soggetto all'approvazione dell'Arcivescovo di Firenze e della Presidente dell'Opera di Maria.

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso e devono essere sottoposte all'approvazione dell'Arcivescovo di Firenze e della Presidente dell'Opera di Maria.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 24

Norma transitoria

Gli associati dell'“Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira” - OdV che avranno concorso alla deliberazione riguardante la trasformazione dell'Associazione medesima nella Fondazione di partecipazione a formazione progressiva saranno di diritto Partecipanti della Fondazione.

All'atto notarile di costituzione della Fondazione per trasformazione della Associazione, il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai nominativi designati ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 dello Statuto, mentre quelli previsti dalla lettera c) sono nominati dall'Assemblea dei Partecipanti.

In attesa della nomina dei componenti di spettanza da parte dell'assemblea dei Partecipanti il Consiglio si intende momentaneamente composto di un numero ridotto e funziona a norma dell'art.13 quarto comma dello Statuto.

Il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà per la prima volta in sede di trasformazione, a nominare tutti i membri dell'Organo di Controllo, anche dunque in assenza della proposta dei due nominati da parte dell'assemblea dei partecipanti.

Art.25

Scioglimento ed estinzione della Fondazione

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i suoi scopi, il suo patrimonio sarà devoluto all'Ente designato dal Consiglio di Amministrazione su una rosa di tre enti indicati dall'Opera di Maria, sentito l'Arcivescovo di Firenze, che dia maggiore garanzia di rispettare le finalità indicate nell'atto di fondazione con obbligo di gestire o conservare i beni ricevuti e facenti parte del patrimonio esistente al momento della devoluzione, fermi gli obblighi e i diritti previsti dal presente Statuto.

Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente ovvero anche tra i membri dell'Assemblea dei Partecipanti.

ART. 26

Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.